

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione nr. 508 del 10.4.1978 (Co.Re.Co. nr. 16588

del () con la quale si determinava l'incidenza per il contributo sul costo di costruzione per gli interventi su edifici esistenti (ultimo comma - art. 6 - Legge 28.1.1977, n. 10) e per costruzioni ed impianti destinati ad attività turistiche, commerciali o direzionali (2° comma, art. 10 Legge 28.1.1977, n. 10)
Dopo che con successiva deliberazione nr. del (Co.Re.Co. nr.) del DATO ATTO, in attuazione alla Legge Regionale n. 27 del 27 giugno 1985, n. 61, è venuta precisato che il costo di costruzione per gli interventi di che trattasi non può superare quello stabilito annualmente con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, ai sensi del primo comma dell'art 6 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10;
Visto l'ultimo comma dell'art. 83 della Legge Regionale 27 giugno 1985, n. 61 e ritenuto che per omissione non sono state ricomprese le costruzioni ed impianti destinati ad attività commerciali e direzionali espressamente previste assieme a quelle turistiche dal 2° comma dell'art. 10 della Legge 28.1.1977, n. 10;
Ritenuto di riconfermare per criteri generali di uniformità ed obiettività che gli interventi su edifici esistenti e per le costruzioni ed impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali, siano assoggettati alla obbligatoria presentazione, in sede di richiesta di concessione, del computo metrico estimativo o preventivo di spesa delle opere, lavori o impianti, in forma analitica, da controllarsi dall'Ufficio Tecnico Comunale onde accertare che le risultanze finali di spesa, sulla base dei volumi, superfici e dati di progetto, siano attinenti ai valori di mercato;
Ritenuto, in alternativa ai criteri sopramenzionati, che l'interessato possa chiedere, in sede di concessione, che il costo di costruzione venga stabilito ai sensi del 1° comma dell'art. 6 della Legge 28 gennaio 1977, nr. 10;
Ribadito, inoltre, che per le concessioni relative a costruzioni od impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali, il Consiglio Comunale, in relazione ai diversi tipi di attività, deve stabilire la incidenza della quota del contributo relativa al costo di costruzione come sopra documentato o determinato, in misura non superiore al 10% (dieci per cento) di questo (2° comma art. 10 Legge 10/1977);
Richiamata la Legge Regionale Veneta 27 giugno 1985, n. 61, e ritenuto per trasposizione analogica della Tabella A.4 - "Parametri per la determinazione della quota del costo di costruzione. Residenza." di differenziare le quote percentuali in relazione alla superficie ed alla ubicazione dell'edificio destinato rispettivamente ad attività turistica, commerciale e direzionale;

Dopo l'intervento di

- Carro Silvia
Soligo Elia
Baggio Paolo
Serato Carlo
Berti Mario
Cappelletto Giacomo
Gallo Mario
Fozzobon Giampaolo
Gottardello Silvano
Franco Orlando
Targhetta Ruggero
Vittadello Luciano
Baggio Marcello
Pastrello Ivo
Zanon Domenico
Stocco Gastone
Gascin Renzo

REGISTRO
IL SEGRETARIO COMUNALE
C.R.C. - Sec. di PADOVA
29-11-1978 n. 205 DIVINUTA RESCUTIVA
29 GEN 1988

- 1. - Di prendere a base, ai fini della determinazione della quota di contributo afferente il costo di costruzione per le concessioni relative ai lavori, opere ed impianti di cui all'art. 6, ultimo comma (edifici esistenti) e art. 10, secondo comma (costruzioni e impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali) della Legge 28 gennaio 1977, n. 10, il costo documentato - attraverso la presentazione in forma analitica del computo metrico estimativo o preventivo di spesa delle opere, lavori o impianti da controllare, accertare e definire dall'Ufficio Tecnico Comunale. La stima analitica non può superare il costo stabilito annualmente con Decreto del Ministro dei LL. PP. ai sensi del 1° comma dell'art. 6 - Legge 10/1977. In alternativa l'interessato può chiedere, in sede di richiesta di concessione, che il costo di costruzione venga stabilito ai sensi del 1° comma dell'art. 6 della Legge 28.1.1977, n. 10.
2. - Di stabilire nella misura sottoelencata l'incidenza del costo di costruzione per le concessioni di cui al 2° del citato art. 10, Legge 28.1.1977, n. 10:

Table with 4 columns: DESTINAZIONE, SUPERFICIE DELL'EDIFICIO, UBICAZIONE - ZONA TERRITORIALE OMOGENEA, QUOTA MASSIMA. Rows include TURISTICA, COMMERCIALE, and DIREZIONALE with sub-categories for surface area and zone types.

- 3. - Di prendere atto del disposto dell'ultimo comma dell'art. 10 per cui, qualora la destinazione d'uso delle opere di cui al precedente dispositivo n. 2, venga comunque, modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata al momento dell'intervenuta variazione.
4. - Le deliberazioni in premessa riportate si intendono, per gli interventi di che trattasi, revocate per effetto della normativa contenuta nella presente deliberazione.

(1) La quota massima dev'essere contenuta nel 10% (art. 10 secondo comma Legge 28.1.1977, n. 10).